



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti 1
06012 Città di Castello (Perugia)
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216
Internet: www.cdnet.net
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Ordinanza Sindacale Numero 300 del 03/05/2020

Oggetto : EMERGENZA DIFFUSIONE VIRUS CODIV-19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA INERENTE L'APERTURA DEI CIMITERI COMUNALI AL CULTO E PIETÀ.

Proponente : SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CAVE - PROGETTI

Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE

Redattore: Mori Stefano

Responsabile del Procedimento : Mori Stefano

Dirigente: Torrini Stefano



Ordinanza Sindacale Numero 300 del 03/05/2020

Oggetto: Emergenza diffusione virus CODIV-19. Ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica inerente l'apertura dei cimiteri comunali al culto e pietà.

IL SINDACO

VISTO il D.L. 23.02.2020 n.6 avente ad oggetto Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art.3, comma n.2;

VISTO il DPCM 26.04.2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l' Ordinanza Sindacale n.105 del 16/03/2020 relativa alla chiusura dei Cimiteri ai visitatori fino al 25/03/2020 e le successive Ordinanze n.145 del 25/03/2020, n. 184 del 03/04/2020 e n.231 del 11.04.2020 di proroga degli effetti fino al 03/05/2020;

Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che proroga in parte gli effetti dei precedenti D.P.C.M. ed Ordinanze Ministeriali fino alla data del 17 maggio 2020, in particolare per quanto ai luoghi di culto;

PRESO ATTO che il Custode dei cimiteri ha segnalato che sempre più cittadini chiedono di poter avere nuovamente accesso ai cimiteri per il culto e pietà dei morti;

PRESO ATTO inoltre che sono pervenute all'Amministrazione sollecitazioni da operatori florovivaistici ammessi al commercio come confermato con il D.P.C.M. 26.04.2020 sopra richiamato;

RITENUTO che, nel contesto dell'emergenza in corso, l'andamento dei contagi e della mortalità per Covid-19 nella provincia di Perugia e nel Comune di Città di Castello è estremamente contenuto e che nei cimiteri Comunali, luoghi di culto e pietà dei morti, il numero di funerali è paragonabile a quello medio degli anni passati per lo stesso periodo, con numero contenuto di decessi per Covid-19;

CONSIDERATO che secondo il suddetto contesto, è ammissibile adottare misure di contingentamento e regolazione degli accessi ai cimiteri anche per il culto e pietà dei morti, coordinatamente alle esigenze di sepoltura e svolgimento delle funzioni funebri come previsto dal D.P.C.M. 26.04.2020;



TENUTO CONTO della circolare del Ministero della salute n.12302 del 08.04.2020 nonché dei chiarimenti resi noti dal Governo in data 02.05.2020 in ordine alle visite ai defunti nei cimiteri anche al di fuori delle cerimonie funebri;

RITENUTO dover adottare il presente provvedimento e la relativa disciplina regolante l'accesso ai cimiteri Comunali al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini, secondo principi di contingentamento nonché misure di sicurezza igienico-sanitaria;

VISTO l'art. 32 della L. n.833/1978 in ordine ai poteri del sindaco quale autorità sanitaria locale;

VISTO il D.Lgs. n.1/2018 in materia di protezione civile;

VISTO inoltre:

- l'art.50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000,
- il R.D. 27.07.1934 n.1265 Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie,
- la Legge 241/1990;

ORDINA

1. a far data dal 04.05.2020 e sino al 17.05.2020, l'accesso dei cittadini ed utenti ai complessi cimiteriali è consentito, oltre che per la partecipazione alle funzioni funebri da parte di congiunti comunque fino a un massimo di quindici persone secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 26.04.2020, anche per le attività di culto e pietà dei morti sepolti nei cimiteri stessi;
2. restano consentite inoltre le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, cremazioni, estumulazioni, riesumazioni nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative nonché le attività di mantenimento;
3. resta inoltre consentito l'accesso dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano nonché gli esecutori testamentari ai sensi dell'art.703 del codice civile per le attività di commiato;
4. in ogni caso devono comunque essere rispettate le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio come disposto dal D.P.C.M. 26.04.2020 e precedenti;
5. l'apertura, in relazione alla necessità di attuare una specifica organizzazione per le misure di sicurezza ed igienico-sanitarie, avvenga in modo graduale e pertanto con decorrenza **dal 04.05.2020 per il Cimitero Urbano e dal 05.05.2020 per tutti gli altri cimiteri** i quali restano pertanto chiusi alle visite fino al 04.05.2020;
6. l'efficacia dell'Ordinanza Sindacale n.105 del 16/03/2020 relativa alla chiusura dei Cimiteri ai visitatori, già prorogata fino alla data del 3 maggio 2020 con l'Ordinanza n.231 del 11/04/2020, è ulteriormente prorogata fino al 4 maggio 2020, ad esclusione che per il Cimitero Urbano;
7. l'apertura dei luoghi di culto cimiteriali è condizionata all'adozione di misure organizzative che tengono conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;



8. al fine di evitare assembramenti è adottato un contingentamento degli ingressi, il quale tiene conto delle capacità funzionali dei vari complessi cimiteriali e del volume di utenza, secondo il calendario redatto dall'Ufficio Cimiteri dell'Ente nel rispetto dei seguenti criteri:
- accesso secondo turnazione su base alfabetica e per orari ridotti rispetto l'ordinaria apertura dei cimiteri per tutti i giorni della settimana, correlata alla dimensione ipotetica del volume di utenza;
 - accesso limitato ad un numero massimo di persone correlato alla dimensione fisica del complesso e delle proprie caratteristiche distributive;
- adottato con il presente provvedimento unitamente alla relazione istruttoria e conservato agli atti dell'Ente;
9. i visitatori, fermo restando il rispetto delle vigenti regole di distanziamento sociale ed igienico sanitarie e fino a diversa disposizione, sono tenuti ad osservare i seguenti divieti:
- accesso a luoghi pubblici privi di protezione per bocca e naso,
 - accesso al di fuori delle fasce orarie alfabetiche riportate nel calendario predisposto dall'Ufficio cimiteri e negli avvisi resi alla cittadinanza,
 - abbandono rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
10. è imposto, per lo svolgimento delle visite nel rispetto delle regole generali per il contenimento della diffusione del virus:
- proteggere bocca e naso,
 - rispettare la distanza interpersonale di sicurezza (un metro) ed evitare ogni contatto con altre persone e forme di assembramento,
 - lavare/igienizzare le mani per un'adeguata protezione,
 - conferire i rifiuti negli appositi contenitori,
 - non trattenersi all'interno del cimitero oltre il tempo strettamente necessario al fine di facilitare la visita da parte di tutti i cittadini,
 - svolgere speditamente le operazioni di prelievo di acqua dalle fontane e riporre i contenitori (brocche) nelle apposite ceste,
 - utilizzare i servizi igienici presenti nei cimiteri (bagni) osservando scrupolosamente le regole di igiene delle mani e il distanziamento sociale senza creare assembramenti per l'ingresso
 - rivolgersi al personale per ogni necessità durante la visita,
 - seguire le indicazioni degli operatori ove presenti;
11. resta sospesa ogni attività (manutenzioni, pulizia straordinarie) che non sia connessa con la visita per il culto e pietà dei morti;

DISPONE

- copia della presente ordinanza sia notificata alla Prefettura di Perugia;
- la presente ordinanza ha efficacia fino alla data di efficacia del D.P.C.M. 26/04/2020;

AVVERTE



14. il Custode dei Cimiteri, quale per altro Polizia Mortuaria, è incaricato della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo.650 del codice penale;
15. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque ne abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Umbria ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;
16. La presente ordinanza è pubblicata continuativamente all'albo pretorio sino al 17.05.2020; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e su sito internet del Comune.

Città di Castello, 03/05/2020

Il Sindaco
Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA
firmato digitalmente